

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE
DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI
IN PROVINCIA DI VARESE**

ARTICOLO 1 - FINALITÀ'

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina e al coordinamento del servizio di recupero degli ungulati feriti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale n.16 del 4 agosto 2003.
2. L'attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause, si configura come un servizio etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati.
3. La Provincia organizza un "Servizio di recupero di ungulati feriti", costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia, abilitati, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
4. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza di tale attività, viste anche le sue finalità igienico sanitarie, morali, sociali e di sicurezza, la Provincia si avvale inoltre per le situazioni di seguito descritte, di un "Servizio di recupero Provinciale", costituito da personale della Polizia Provinciale – Nucleo Faunistico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 e da ausiliari con le caratteristiche descritte al successivo art. 4. La Provincia si avvale di tale servizio a suo insindacabile giudizio e con particolare riferimento a:
 - a) interventi in zone di protezione in cui l'attività venatoria è interdetta;
 - b) interventi nei giorni di silenzio venatorio, e comunque in periodo di divieto generale dell'attività venatoria;
 - c) interventi a seguito di investimenti stradali.
 La Provincia potrà avvalersi nelle circostanze di cui ai punti a), b), e c) anche della collaborazione dei conduttori abilitati iscritti al Registro Provinciale.

ARTICOLO 2 - CORSI DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE COME CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA ED AUSILIARE

1. La Provincia istituisce e coordina il corso per l'abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, riservandosi la facoltà di affidarne l'organizzazione agli Ambiti Territoriali di Caccia e al Comprensorio Alpino, definisce il programma didattico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A). Tali corsi sono tenuti da un Giudice esperto in prove di lavoro su traccia di sangue. La commissione d'esame è composta dal Giudice Esperto, un Tecnico in materie faunistiche di nomina provinciale e da un Funzionario della Provincia - Servizio Sicurezza - Nucleo Faunistico, che funge anche da Segretario verbalizzante.
2. La Provincia di Varese stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dal Comprensorio Alpino, rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico.
3. Per l'ammissione al corso sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l'iscrizione al Registro Provinciale dei cacciatori di selezione.
4. Coloro che superano la prova d'esame possono fare richiesta per essere inseriti nell' Albo provinciale dei conduttori di cane da traccia. In caso di esito negativo il corso può essere ripetuto.

ARTICOLO 3 - REGISTRO PROVINCIALE DEI CONDUTTORI DI CANI DA TRACCIA, AUTORIZZATI AL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

1. Presso la Provincia di Varese è istituito il Registro provinciale dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero degli ungulati feriti.
2. Al Registro Provinciale verranno iscritti coloro che ne facciano richiesta, che possiedono i seguenti requisiti:
 - qualifica di conduttore di cane da traccia;
 - possessore di cane da traccia;
 - residente o domiciliato in provincia di Varese;
 - titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa documentazione in corso di validità;
 - abilitato alla caccia di selezione agli ungulati;
 - non abbia commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla domanda.
 L'iscrizione è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti presso altre Province, il cui titolo sia ritenuto equipollente dalla Provincia di Varese.
3. La permanenza nel Registro Provinciale è subordinata all'attività effettivamente prestata. I conduttori che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro Provinciale, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellati d'ufficio dal suddetto registro ad insindacabile giudizio della Provincia di Varese.
4. La Provincia di Varese stabilisce il numero massimo dei conduttori di cani da traccia abilitati iscritti al registro provinciale, in relazione al fabbisogno indicato dal comprensorio alpino Nord Verbano e dall'ambito territoriale di caccia n. 1, tenendo conto anche del numero dei capi previsti dai piani di prelievo degli ungulati.
5. Ogni conduttore dovrà presentare domanda di iscrizione alla Provincia di Varese. In caso di eccedenza di richieste rispetto al numero stabilito di cui al punto 4, i criteri di iscrizione in ordine di priorità saranno i seguenti:
 - iscrizione al registro provinciale negli anni 2006-2008;
 - iscrizione al Comprensorio Alpino Nord Verbano o all'Ambito Territoriale di Caccia n. 1 per la caccia di selezione agli ungulati.

ARTICOLO 4 - QUALIFICAZIONE DELL'AUSILIARE

1. L'ausiliare, per potere essere impiegato in operazioni di recupero, deve essere iscritto al Libro o Registro Italiano delle Origini, deve appartenere ad una delle razze il cui standard di lavoro specifico preveda il lavoro su traccia di pista di sangue e che, quindi, possa essere testato in questa disciplina (cfr. Allegato n. 1).
2. L'ausiliare deve essere abilitato con le modalità di seguito indicate:
 - attraverso prove specifiche di lavoro su traccia di sangue organizzate o riconosciute e certificate dall'E.N.C.I., con la qualifica di almeno molto buono;
 - attraverso prove specifiche di lavoro su traccia di sangue riconosciute dalla Provincia e valutate da un esperto Giudice dell'E.N.C.I. di prove di lavoro su sangue, con la qualifica di almeno molto buono.
3. La qualifica di cui al comma precedente deve essere trascritta sul libretto di lavoro dell'ausiliario, per le prove E.N.C.I., mentre per le prove provinciali viene riconosciuta da verbale specifico del Giudice.
4. L'abilitazione deve essere rinnovata almeno una volta ogni tre anni.
5. Il cane da traccia che ha raggiunto **4 anni di età**, che ha conseguito **1 abilitazione** con il punteggio di almeno molto buono e che ha effettuato nell'anno in corso due o più recuperi con esito positivo, documentati dalle relative schede di recupero consegnate alla Provincia di Varese, si ritiene abilitato per l'anno successivo.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

1. Il recupero e la ricerca degli ungulati feriti, o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro Provinciale di cui all'art. 3, muniti di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia **e conduttore di cane da traccia abilitato**.
2. L'autorizzazione riporta le generalità del conduttore, data di abilitazione e fotografia. Gli estremi dell'abilitazione nonché il nome, la razza, il numero identificativo (tatuaggio o microchip), la fotografia ed il numero del libretto di lavoro dell'ausiliare, o degli ausiliari che il conduttore intende utilizzare e la data di scadenza delle rispettive autorizzazioni.
3. Il tesserino dell'autorizzazione di cui sopra viene vidimato annualmente dalla Provincia, detta vidimazione consente l'attività di recupero per l'anno di riferimento.
4. La Provincia, a suo insindacabile giudizio, può escludere dall'attività di recupero i conduttori, sospendere e revocare l'autorizzazione.
5. La Provincia provvede annualmente ad inviare **agli ATC** e al Comprensorio Alpino l'elenco aggiornato dei conduttori iscritti al registro provinciale.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. E' fatto obbligo al cacciatore che ferisce un ungulato, segnalare immediatamente il fatto all'incaricato del Comitato di Gestione dell' Ambito Territoriale di Caccia n. 1 o del Comprensorio Alpino Nord Verbano.
2. L'incaricato del Comitato di Gestione dell' Ambito Territoriale di Caccia n. 1 o del Comprensorio Alpino Nord Verbano attiverà il conduttore di cane da traccia reperibile fra gli iscritti all'Albo Provinciale.
3. Il conduttore è tenuto ad informare la Polizia Provinciale – Nucleo Faunistico, il Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 1, o del Comprensorio Alpino Nord Verbano o il loro incaricato responsabile delle operazioni di recupero, prima di iniziare l'intervento, specificando il luogo delle operazioni, e la specie di ungulato da recuperare.
4. Il conduttore, prima delle operazioni di recupero deve farsi consegnare dal cacciatore o da un suo delegato il contrassegno dell'esemplare di ungulato oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento dovrà apporlo sull'animale recuperato, secondo le modalità previste dal Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
5. Durante il recupero degli ungulati feriti o delle carcasse, al conduttore di cani da traccia, è vietata qualsiasi attività venatoria, diversa dall'abbattimento del capo da recuperare.
6. Nel corso delle operazioni di recupero, è consentito ai conduttori di cani da traccia in possesso del porto di fucile per uso caccia, ed in regola con tutte le normative vigenti, l'uso di armi da sparo, di cui all'art. 16 e all'art. 22 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. E' consentito inoltre l'utilizzo di utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie e di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le leggi vigenti. **Nel corso delle operazioni di recupero il conduttore di cani da traccia e i suoi collaboratori devono indossare giubbini con pettorale e dorsale ad alta visibilità (arancione-giallo).**
7. Quando il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo potrà farsi coadiuvare da altro conduttore abilitato, armato e anche privo di cane, con funzioni di sicurezza. Potrà inoltre avvalersi, a suo insindacabile giudizio, per le operazioni di recupero, del cacciatore che ha ferito l'ungulato, purchè disarmato, salvo particolari autorizzazioni e disposizioni impartite dalla Polizia Provinciale – Nucleo Faunistico. Il coordinamento e l'organizzazione delle operazioni di recupero spettano sempre al conduttore abilitato, attivato.
8. E' fatto obbligo al conduttore del cane da traccia di apporre all'ausiliare apposito collare identificativo ad alta visibilità prima della fase di lancio.
9. Nell'Ambito Territoriale di Caccia n. 1 le squadre organizzate per la caccia al cinghiale sono autorizzate ad effettuare in proprio il recupero dei cinghiali feriti nel corso dell'attività venatoria. In questo caso il recupero deve avvenire, nel corso della stessa giornata, rispettando le norme di tempo e di luogo previste per la caccia al cinghiale come riportate nel calendario venatorio integrativo provinciale. Solo ed unicamente per questo particolare caso, il recupero potrà effettuarsi anche con altre razze di cani, utilizzate per l'attività venatoria.
10. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in Aziende Faunistico Venatorie o Agri-Turistico -Venatorie o Centri Privati di Riproduzione Selvaggina allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Concessionario e concordare con esso le modalità del recupero.
11. Il conduttore è tenuto a riferire al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 1, del Comprensorio Alpino Nord Verbano o all'incaricato responsabile delle operazioni di recupero, entro le 24 ore successive, l'esito del recupero, nonché le proprie valutazioni circa le condizioni dell'animale eventualmente non recuperato.
12. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione su apposito modulo, in triplice copia e firmato. La prima copia rimane al conduttore, la seconda all'Ambito Territoriale di Caccia n. 1 o Comprensorio Alpino Nord Verbano, la terza resta al feritore.
13. ciascun conduttore autorizzato, è tenuto ad inviare alla Provincia di Varese – Gestione faunistica, entro la fine di ogni mese, un resoconto degli interventi di recupero di ungulati feriti eseguiti, consegnando copia delle relative schede.
14. L'attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria, la carcassa dell'animale ritrovato ed eventualmente abbattuto dal conduttore, è sempre di proprietà del feritore in caso di attività venatoria, di proprietà della Provincia di Varese in tutti gli altri casi.

15. Il feritore, dopo il recupero del capo, deve ottemperare a quanto previsto dalle leggi e regolamenti in vigore.
16. L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero degli ungulati feriti o delle carcasse di quelli morti.

ARTICOLO 7 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA

1. In periodo di caccia chiusa, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, con uso obbligatorio del guinzaglio specifico (lunga), è consentito ai conduttori iscritti all'Albo Provinciale nel territorio ricadente negli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensorio Alpino.
2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie, Zone cinofile per addestramento cani, è necessaria l'autorizzazione del titolare o del gestore.
3. L'allenamento dei cani non abilitati è consentito in zone e periodi stabiliti dalla Provincia di Varese.
4. In periodo di caccia chiusa durante l'addestramento e l'allenamento è vietato portare armi da sparo.
5. Ai conduttori di cani da traccia iscritti all'Albo Provinciale è consentito l'uso e la detenzione di liquido ematico, materiale organico, pelli, e carcasse di ungulati, di cui sia consentita l'attività venatoria, idonei all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. L'esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero degli ungulati feriti, o il recupero degli stessi in assenza di autorizzazione da parte del personale della Polizia Provinciale di Varese – Nucleo Faunistico nei casi di cui all'art. 1 comma 4 lett. a), b) e c), comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dalle attività di recupero degli ungulati feriti, e la sua cancellazione dal Registro Provinciale.
2. Il mancato rispetto delle altre norme contenute nel presente Regolamento comporta la sospensione del conduttore dall'autorizzazione di cui al precedente art. 5, per dodici mesi.
3. In caso di recidiva l'autorizzazione viene sospesa per anni cinque.
4. In caso di ulteriore infrazione è prevista la revoca definitiva e la cancellazione dal Registro Provinciale.
5. La Provincia di Varese, a suo insindacabile giudizio, può sospendere dall'attività di recupero e cancellare dal Registro Provinciale i conduttori, che abbiano commesso infrazioni in materia venatoria.
6. I suddetti provvedimenti disciplinari si applicano in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 - IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari, previsti dal presente Regolamento sono comminati con apposito provvedimento dalla Provincia di Varese.
2. La Provincia di Varese provvede a fornire agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati ed al Comprensorio Alpino l'elenco di tutti i provvedimenti disciplinari adottati.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale PV n. 27 del 23.06.2009.

Nel corso delle operazioni di recupero il conduttore di cani da traccia e i suoi collaboratori devono indossare giubbini con pettorale e dorsale ad alta visibilità (arancione-giallo).

ALLEGATO N. 1

Razze di cani che possiedono un regolamento di verifica per il lavoro su traccia di sangue in italia:

- Hannoverischer schweisshund
- Bayerischer gebirg schweisshund

regolamento depositato presso ente nazionale della cinofilia italiana fci (1.7.99) società referente: amatori cani da traccia.

- Alpenlaendische dachsbrake
- Bassotto tedesco

regolamento depositato presso ente nazionale della cinofilia italiana vdh dtk fci (1.7.99) società referente: deutscher teckel club.

- Deutsche jagdterrier

regolamento depositato presso ente nazionale della cinofilia italiana fci (1.1.95) società referente: italiana terrier.

e tutte le razze di cui e' prevista la prova di lavoro su traccia di pista di sangue dalla federazione cinofila internazionale.